

limite ovest della particella 14/2/R e con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 14/2/R, 14/1 e 16, le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il «terzo residuo»;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Acqua Bianca;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte, con i fossi dell'Acqua Bianca e delle Arcetose.

L'indennità di espropriazione è di L. 18.507.631,95 (diciottomilionicinquecentosettemilaseicentotrentuno e centesimi 95), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Beatrice di Franco, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subaltrni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
<i>Partita catastale 1745 (V. C.)</i>									
Pratino-Punton di Casco	XXVI	12	—	Bosco ceduo	—	0	65	00	79,56
L'ArcoPunton di Casco	XXVI	13	—	Id.	—	3	49	80	428,15
Id.	XXVI	14	2R (p)	Seminativo	—	47	09	78	9.325,36
Id.	XXVI	29	—	Bosco ceduo	—	0	41	20	100,83
Id.	XXVI	14	1 (p)	Seminativo	—	65	82	80	13.033,94
Id.	XXVI	16 ()	—	Bosco ceduo	—	16	39	03	4.012,35
Id.	XXVI	14	2 B	Seminativo	—	0	39	80	78,80
TOTALI						134	27	41	27.058,99

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «L'Arco Punton di Casco» distinto a vecchio catasto alla sezione XXVI, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Arcetose;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che conduce alla Tolfa;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Acqua Bianca;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 16, 14/1, 14/2/R, le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio con il limite est delle particelle 11/2 e 11/1.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3840.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Carolina di Franco, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione

compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Carolina di Franco, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;